

# COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO N. 349/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1967

che modifica le date e i termini di trasmissione alla Commissione degli elenchi indicati nel regolamento n. 91/66/CEE relativo alla scelta delle aziende contabili

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1),

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 79/65/CEE della Commissione, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea (2), ed in particolare gli articoli 4 e 6,

Considerando che il termine di trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 91/66/CEE della Commissione, del 29 giugno 1966 (3), fissato all'articolo 5, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini delle constatazioni dei redditi nelle aziende agri-

cole (3), paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento, è risultato in pratica insufficiente al fine di consentire, preliminarmente all'inizio dell'esercizio contabile, l'esame da parte della Commissione degli elenchi in oggetto nonché la consultazione del Comitato comunitario in merito agli elenchi di aziende contabili;

Considerando che alcuni Stati membri ai quali corrisponde un numero importante di circoscrizioni hanno riscontrato difficoltà insuperabili per trasmettere nei termini gli elenchi di cui agli articoli 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento n. 91/66/CEE e che pertanto è necessario prorogare la data di prima trasmissione di tali elenchi e di prima apertura delle contabilità;

Considerando che la proroga della data in oggetto deve consentire negli Stati membri interessati il conveniente completamento dei lavori tecnici preliminari alla scelta delle aziende contabili senza tuttavia rimettere in causa i lavori in corso in altri Stati membri;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

#### Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 91/66/CEE è sostituito dal seguente testo:

(1) In virtù dell'articolo 9 del Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, entrato in vigore il 1° luglio 1967, la Commissione delle Comunità europee esercita i poteri e le competenze devoluti all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché alla Commissione della Comunità Economica Europea e alla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nelle condizioni e sotto i controlli previsti dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dal summenzionato Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

(2) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

(3) GU n. 121 del 4. 7. 1966, pag. 2249/66.

« L'organo di collegamento trasmette alla Commissione un esemplare degli elenchi menzionati all'articolo 4 ed al paragrafo 1 del presente articolo ogni anno, almeno due mesi prima della data di apertura dell'esercizio contabile.

Tuttavia, gli elenchi di cui sopra riferentisi all'esercizio contabile che ha inizio il 1° gennaio 1968, sono trasmessi alla Commissione prima del 1° ottobre 1967. »

#### Articolo 2

Gli elenchi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento n. 91/66/CEE, nonché le schede aziendali di cui all'articolo 7 del regolamento n. 79/65/CEE, che sono trasmesse per la prima volta alla Commissione, si riferiscono agli esercizi contabili che hanno inizio tra il 1° gennaio 1968 e il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1967.

Tuttavia, gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione questi elenchi e schede aziendali per gli esercizi contabili che hanno iniziato tra il 1° gennaio 1967 e il 1° luglio 1967 ; in questo caso le disposizioni dei regolamenti prese per l'esecuzione del regolamento n. 79/65/CEE sono applicabili.

#### Articolo 3

La colonna dell'allegato III del regolamento n. 91/66/CEE relativa all'esercizio 1967 è soppressa.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Jean REY**

---

### REGOLAMENTO N. 350/67/CEE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1967

**che delimita alcune zone di destinazione per l'applicazione delle  
restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali**

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

Considerando che in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>, la restituzione all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e semolini di grano o di segala può essere differenziata secondo la destinazione ;

Considerando che a tal fine sarebbe opportuno, per ragioni di semplicità, suddividere i paesi terzi di destinazione secondo un certo numero di zone in funzione in particolare della loro situazione geografica ed in funzione delle rispettive caratteristiche del mercato dei cereali da un lato, e, d'altro lato, del mercato delle farine, semole e semolini ;

Considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> Vedi nota 1 alla pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.  
<sup>(2)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.